



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE



Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

90135 Palermo – via degli Emiri, 45
Tel. 0917079439

dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it

Area II.A – “Affari Legali, Contenzioso e Procedure di recupero entrate- Applicazione sistema sanzionatorio nelle attività di competenza del Dipartimento”

90135 Palermo – via degli Emiri, 45

Tel. 091/7079418

Posta elettronica/mail:

area.affarilegali.ap@regione.sicilia.it

Circolare n. **08 del 09/08/2024**

Oggetto: Pignoramento presso terzi - precisazioni sulla procedura esecutiva e sull' impugnazione dell'ordinanza di assegnazione del credito.

Alle

**Strutture intermedie del Dip.to
SEDE**

A seguito delle disposizioni impartite dal Signor Dirigente Generale - in occasione della riunione tenuta il 25.05.2024, tenuta presso il Dipartimento in presenza dei Dirigenti delle Strutture intermedie interessate dalla procedura oggetto - con la presente Circolare si sostituisce la precedente registrata al n.6 del 18.04.2024.

Tra le *mission* del Dipartimento si annovera il rilancio dell'economia e degli investimenti.

La rilevanza di siffatto obiettivo è data dal suo carattere multilivello e sinergico: domestico, nazionale ed europeo.

Basti pensare, senza pretesa di esaustività, al coordinamento con l'Amministrazione centrale ed in particolare il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico), in tema di accordi di programma, di procedure di contribuzione; nonché, in ambito sovranazionale, alla programmazione europea.

La trama di tali relazioni, implica la spendita di atti paritetici e *iure gestionis* che ancorché riconducibili mediamente all'esercizio di un pubblico potere, pongono l'Amministrazione in una situazione giuridica soggettiva passiva, sussumibile ora nel dovere ora nella soggezione.

Sovente, per quanto qui di interesse, i creditori del Dipartimento sono a loro volta debitori di soggetti estranei all'Amministrazione; i quali - forti delle maggiori garanzie di solvenza - espropriano, attraverso il c.d. pignoramento presso terzi, il credito vantato dall'esecutato nei confronti del soggetto pubblico.

In tali casi, la soddisfazione dell'interesse del creditore precedente avviene attraverso il coinvolgimento dell'Amministrazione (nella qualità di terza pignorata).

Il pignoramento presso terzi è un atto complesso.

Esso presenta da un lato i caratteri del processo esecutivo, dall'altro elementi del giudizio di accertamento.

Quanto ai profili esecutivi, dalla notifica del pignoramento presso terzi si instaurano gli stessi obblighi del pignoramento presso il debitore.

Tra i quali: l'inefficacia relativa degli atti di disposizione dei beni pignorati; nonché il vincolo di indisponibilità delle somme staggiate, ed il relativo obbligo di accantonamento.

Il terzo pignorato, in difetto di ordine giudiziale, è latore dell'obbligo di non disporre, con le maggiorazioni di cui all'art. 546 c.p.c., della somma dovuta all'esecutato.

Quanto al profilo di cui all'accertamento; l'invito di rendere - in relazione ad asseriti rapporti obbligatori - la dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c, impone di prendere posizione in ordine all'*an*, al *quid* ed al *quomodo*, chiarendo se vi sono debiti, per quale importo e se gli stessi sono soggetti a condizione, termine o modo.

Il contenuto della dichiarazione deve essere succinto: deve estrinsecarsi in forma intellegibile l'affermazione/negazione di crediti certi, liquidi ed esigibili.

L'amministrazione in tale fase assume la veste di ausiliaria del giudice.

Pertanto, in difetto di contenzioso e di difesa tecnica, la dichiarazione - entro il termine dilatorio di dieci giorni - deve essere resa in via diretta dal Servizio (cui si ascrive la competenza rispetto al sotteso procedimento di spesa), unitamente alla dalla Direzione Generale.

In caso di dichiarazione positiva - il procedimento esecutivo proseguirà - ed emessa l'ordinanza di assegnazione del credito, l'Amministrazione dovrà adempiere (con effetto liberatorio nei confronti del debitore esecutato) direttamente nei confronti del creditore precedente.

Nel caso in cui si renda la dichiarazione e su di essa sorgano contestazioni, il giudice dell'esecuzione, ex art. 549 c.p.c., accerterà l'obbligo in contraddittorio con le parti ed il terzo, fissando all'uopo un'udienza.

A seguito di quanto sopra, in quanto sorge un contenzioso sulla dichiarazione, l'Amministrazione dama ausiliaria del giudice diviene parte processuale.

Pertanto, il Servizio competente deve sincerarsi che di tale contestazione e della fissazione dell’udienza, sia informata l’Area Legale; la quale (con la cooperazione del Servizio) deve trasmettere un rapporto informativo all’Organo di difesa erariale.

In caso di difetto di costituzione in giudizio, la procedura esecutiva deve essere monitorata, dall’Area Affari Legali, ponendo particolare attenzione all’emissione dell’ordinanza di assegnazione, la quale è impugnabile - ex artt. 549, 327, 617 c.p.c. - nelle forme di cui all’opposizione agli atti esecutivi.

Sull’impugnazione di tale ordinanza si vuole richiamare l’attenzione.

Al fine del gravame occorre distinguere se l’ordinanza di assegnazione risulti notificata o meno.

Nel caso di notificazione, inizia a decorrere il termine breve per l’impugnazione (attualmente fissato ex art. 617 c.p.c. in 20 gg.).

Al fine di consentire l’impugnazione si impone - con l’urgenza richiesta dal caso - la redazione, a cura dell’Area Affari Legali con la cooperazione del Servizio competente, di un rapporto informativo all’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

In caso di omessa notifica, per l’impugnazione inizia a decorrere il termine lungo (attualmente fissato ex art. 327 c.p.c. in sei mesi.).

Si precisa che secondo la giurisprudenza (Cass. civ. sent. n. 5946/2017) non è indefettibile la comunicazione di deposito dell’ordinanza di assegnazione, da parte della cancelleria del Tribunale.

Pertanto, in difetto di notifica dell’ordinanza da parte creditrice, nonché in assenza di comunicazione di deposito della cancelleria; al fine di scongiurare l’inoppugnabilità dell’ordinanza, è doverosa un’impostazione fattiva.

Al superiore fine è necessario che l’Area Legale si accerti del deposito dell’ordinanza in cancelleria; affinché possa utilmente informare l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, consentendo l’eventuale impugnazione dell’ordinanza depositata entro il termine di legge.

Premesso quanto sopra, si rende necessario rendere la dichiarazione di terzo al fine di evitare l’accertamento semplificato.

In caso di mancata dichiarazione di terzo, ai sensi dell’art. 548 c.p.c., è previsto che il giudice fissi un’udienza *ad hoc* affinché il terzo compaia.

Se esso non compare o comparendo non rende la dichiarazione, e se l’allegazione del creditore consente l’identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo, il credito si considera non contestato ai fini della procedura esecutiva.

Pertanto, l’inerzia può importare l’assegnazione della somma al creditore precedente (in assenza di contraddittorio) nonostante che il rapporto giuridico tra l’Amministrazione ed il debitore esecutato sia stato estinto ovvero mai esistito.

Quindi, a tutela dell'Erario, è necessario che la dichiarazione sia resa e che dalla stessa emerga la presenza o meno di rapporti giuridici.

Con riferimento al difetto della dichiarazione del terzo, secondo un certo orientamento: qualora il pagamento risulti indebito (in quanto la pretesa risulti estinta o mai esistita), la mancata impugnazione dell'ordinanza di assegnazione ed il successivo pagamento, non sono ostativi alla ripetizione (in via giudiziaria/amministrativa) dell'esborso sostenuto.

Invero, l'accertamento del rapporto tra l'Amministrazione ed il debitore è frutto di una *fictio iuris* derivante dall'assenza di dichiarazione; a ciò si aggiunge l'argomento letterale di cui all'art 548 c.p.c. il quale statuisce che con il silenzio del terzo: il credito si considera non contestato “ai fini della procedura esecutiva”.

A tale ultimo riguardo, con *argumentum a contrario*, si assume che l'esigenza legislativa di specificare i confini di valenza della non contestazione nella “sola” procedura esecutiva: sottende che fuori di essa il silenzio non equivale ad assenso ovvero ad una confessione.

Si assume che siffatta ordinanza abbia mero valore endoprocedimentale, inidoneo alla produzione di efficacia fuori dal processo esecutivo.

Per converso, nel caso di dichiarazione resa e poi contestata, un accertamento ancorché “sommario” vi è stato; quindi a non voler considerare la sommarietà scriminante, l'efficacia dell'ordinanza è idonea alla formazione del giudicato ex art. 2909 c.c.

Il punto non è pacifico, altro orientamento, assume che la “sommarietà” sia ostativa ad un accertamento pieno ed idoneo alla formazione della *res iudicata*; pertanto deve ammettersi (come nel sopracitato caso delle ordinanze di assegnazione emesse in mancanza di dichiarazione) la possibilità di accertamento negativo dell'obbligo in separata sede giudiziale, ovvero la possibilità di ripetizione dell'indebito, attraverso lo strumento dell'ingiunzione di pagamento.

Ad ogni buon conto, considerata l'incertezza dello stato dell'arte e le criticità connesse alla eventuale ripetizione; nonché l'aggravio di costi derivanti dal processo esecutivo e dalla maturazione degli accessori del credito; si impone un'impostazione proattiva dell'Amministrazione.

A monte, opportuna, si rileva la scelta di rendere la dichiarazione di terzo in forma espressa; ed a valle, seguire il procedimento sino al coinvolgimento dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato e sino alla conclusione della procedura esecutiva; con particolare riguardo all'emanazione dell'ordinanza di assegnazione, in guisa da consentirne anche in caso di difetto di notificazione o di comunicazione di avvenuto deposito l'impugnazione.

In tema di impugnazioni di provvedimenti giurisdizionali, costituisce *ius receptum* (Cass. civ. sent. n. 5946/2017) quanto segue:

“(...) il termine c.d. lungo fissato dall’art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza, [...] prescinde dal rispetto (...) dell’obbligo di comunicazione alle parti da parte della cancelleria”.

Pertanto, deve essere garantito il monitoraggio del procedimento esecutivo; in quanto ogni contestazione sull’ordinanza di assegnazione deve farsi, a pena di decadenza, in termini ex artt. 549, 617, 327 c.p.c.; ovvero, venti giorni dalla notifica, ovvero - in difetto di notificazione - sei mesi dal deposito in cancelleria.

In difetto di controllo sull’*iter* della procedura esecutiva, si assume il rischio di non poter contestare l’ordinanza per intervenuta decadenza, importando ciò la defatigante, ed incerta negli esiti, attività di recupero amministrativo o giudiziale di quanto versato in esecuzione dell’ordinanza.

**Tanto ciò premesso, si estrinsecano per punti
le coordinate da seguire nel corso della procedura esecutiva**

1. Ricevuta la notificazione del pignoramento presso terzi, la dichiarazione di terzo deve essere resa (in via prudenziale entro 10 gg.) dal Servizio competente rispetto al sotteso procedimento di spesa, congiuntamente alla Direzione Generale, direttamente al difensore del creditore, ed all’Area Affari Legali di questo Dipartimento per conoscenza.
2. La dichiarazione deve essere succinta, in modo che risulti con intellibilità la sussistenza o meno di crediti certi liquidi ed esigibili.
3. In caso di contestazione della dichiarazione resa, nonché di consequenziale fissazione dell’udienza per l’accertamento dell’obbligo del terzo; in quanto sorge un contenzioso sulla dichiarazione, l’Amministrazione da mera ausiliaria del giudice diviene parte processuale.
Pertanto, il Servizio deve sincerarsi che di tale contestazione e della fissazione dell’udienza, sia informata l’Area Legale; la quale (con la cooperazione del Servizio competente) deve redigere un rapporto informativo all’Organo di difesa erariale.
4. Premessa la trasmissione del rapporto di cui al superiore punto, in caso di difetto di costituzione in giudizio; la procedura esecutiva deve essere monitorata, dall’Area Affari Legali, ponendo particolare attenzione all’emissione dell’ordinanza di assegnazione.

5. In caso di riconoscimento giudiziale del credito, nonché di relativa notifica all'Amministrazione dell'ordinanza di assegnazione, inizia a decorrere il termine breve per l'impugnazione (attualmente fissato, ex art. 617 c.p.c., in 20 gg.).
6. Al fine di consentire l'impugnazione dell'ordinanza di assegnazione, si impone - con l'urgenza richiesta dal caso - la redazione a cura dell'Area Affari Legali, con la cooperazione del Servizio competente, di un rapporto informativo indirizzato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
7. In caso di omessa notifica, per l'impugnazione inizia a decorrere il termine lungo (attualmente fissato, ex art. 327 c.p.c., in sei mesi.).
8. Si rammenta che secondo la giurisprudenza (Cass. civ. sent. n. 5946/2017) non è indefettibile la comunicazione di deposito dell'ordinanza di assegnazione, da parte della cancelleria del Tribunale.
9. Pertanto, in difetto di notifica dell'ordinanza da parte creditrice, nonché di difetto di comunicazione di deposito della cancelleria; al fine di evitare che il difetto di conoscenza comporti l'inoppugnabilità dell'ordinanza, è doverosa un'impostazione proattiva.
10. Al superiore fine è necessario che l'Area Legale si accerti del deposito dell'ordinanza di assegnazione in cancelleria; affinché possa utilmente informare l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, consentendo l'eventuale impugnazione dell'ordinanza depositata entro il termine di legge.

Il Funzionario Direttivo
f.to Fabio Angelo Russo

Il Dirigente preposto all'Area
Maria Brisciana

Il Dirigente Generale
Carmelo Frittitta